



COMUNE DI POZZILLI
86077- PROVINCIA DI ISERNIA

DELIBERAZIONE
N° 27

Publicata all'Albo Pretorio il **04 OTT. 2007**
Prot. n. **7434**

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per il trasporto pubblico non di linea..

L'anno **duemilasette** il giorno **19** del mese di **settembre** alle ore **12,04** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati a seduta in **prima** convocazione e in sessione **ordinaria**, i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1) PASSARELLI Paolo	PRESIDENTE	x	
2) FORTE Nicola	CONSIGLIERE	x	
3) MELONE Alessandro	CONSIGLIERE	x	
4) PETESCIA Giacomo	CONSIGLIERE	x	
5) FRANCHITTI Antonio	CONSIGLIERE	x	
6) PERI Antonio	CONSIGLIERE		x
7) POMPEO Fausto	CONSIGLIERE	x	
8) BIELLO Domenico	CONSIGLIERE	x	
9) PETRELLA Attilio	CONSIGLIERE	x	
10) TASSO Nicandro	CONSIGLIERE	x	
11) DE CORSO Gianfranco	CONSIGLIERE	x	
12) DI ZAZZO Francesco	CONSIGLIERE	x	
13) DE ROSA Antonio	CONSIGLIERE	x	
	TOTALE	12	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Emilia Colacurcio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Paolo Passarelli, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La seduta è pubblica,

Si passa al punto VI dell'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la legge quadro n. 21 del 15.1.1992 avente ad oggetto "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 16 del 9.4.2001 con la quale si provvedeva ad approvare il regolamento per il servizio di trasporto pubblico non di linea;

RITENUTO di dover riapprovare detto regolamento per adeguarlo alla normativa vigente;

RICHIAMATO lo schema di regolamento – esaminato dalla Commissione Speciale di Studio per l'esame dei Regolamenti e dello Statuto in data 05.09.07 - allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

ASSUNTO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Ascoltato l'intervento del Consigliere Di Zazzo Francesco che, in ordine ai lavori della Commissione, fa rilevare di aver inviato una lettera al Sindaco, a Nicandro Tasso ed a Fausto Pompeo e precisa che questi ultimi non avevano ricevuto alcuna comunicazione;

Ascoltato l'intervento del Sindaco che puntualizza che, poiché la lettera era stata scritta dal Consigliere Di Zazzo, credeva che lo stesso avesse provveduto a spedire la nota ai due Consiglieri ;

Ascoltato l'intervento del Consigliere Di Zazzo che chiarisce che la nota è stata spedita nella sede istituzionale, cioè al Comune e che doveva essere il Comune ad informare i due Consiglieri; che prosegue affermando che , non essendo stato esaudito in ordine alle richieste fatte a mezzo scritto con nota del 05.09.07 prot. n. 6769 e non avendo ricevuto le copie dei regolamenti precedentemente la Commissione per poterli analizzare, esprime voto contrario ai regolamenti e dichiara di allontanarsi dall'aula per protesta ;

Consiglieri presenti: n. 11; assenti : n. 2 (Peri Antonio - Di Zazzo Francesco);

Ascoltato l'intervento del Sindaco che spiega che i regolamenti da approvare sono stati esaminati dalla Commissione che ha apportato alcune modifiche e che, pertanto, propone l'approvazione del Regolamento così come modificato dalla Commissione e lo pone a votazione;

Con la seguente votazione espressa in forma palese: Consiglieri favorevoli: n. 10; Consiglieri contrari: n. = ; Consiglieri astenuti : n. 1 (De Rosa Antonio) ;

DELIBERA

Di approvare l'allegato regolamento per il servizio di trasporto pubblico non di linea che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che si compone di n. 43 articoli.

Di dare mandato al Responsabile del settore amministrativo di compiere tutti gli atti successivi e consequenziali all'adozione del presente provvedimento.

COMUNE DI POZZILLI

PROVINCIA DI ISERNIA

86077 - Via Roma, 34 - Tel. 0865/925900/01 - Fax n° 0865/925543 - P.I. 00067770941


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per il trasporto pubblico non di linea.

ISTRUTTORIA

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

Responsabile del Servizio esprime **Parere Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Pozzilli, li _____ Responsabile dell'Area tecnica Casarelli Paolo	Pozzilli, li _____ Il Responsabile dell'Area Finanziaria Ricchiuti Maria	Pozzilli, li <u>17-9-07</u> Il Responsabile dell'Area Amministrativa A. Vettese 	Pozzilli, li _____ Il Responsabile dell'Area demografica Frachitti Ferdinando
--	---	---	--

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Responsabile del Servizio Finanziario esprime **Parere Favorevole** sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Pozzilli, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ricchiuti Maria

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 9.4.02.
riapprovato con deliberazione consiliare n.del

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Principi generali
- Art. 2 - Definizione dei servizi
- Art. 3- Disciplina dei servizi
- Art. 4 - Figure giuridiche di gestione
- Art. 5 - Condizioni d'esercizio
- Art. 6 - Servizio sostitutivo o integrativo del trasporto di linea
- Art. 7 - Modalità di svolgimento del servizio

TITOLO II - IL NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

CAPO I - LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE CON AUTOVETTURA

- Art. 8 - Requisiti per l'esercizio della professione e dell'attività

CAPO II - L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PER AUTOVETTURA

- Art. 9 - Numero delle autorizzazioni per autovetture
- Art. 10 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 11 - Contenuto del bando di concorso
- Art. 12- Pubblicità del bando di concorso
- Art. 13 - Commissione di concorso
- Art. 14 - Casi di incompatibilità
- Art. 15 - Norme di funzionamento
- Art. 16 - Insediamento della commissione ed ordine degli adempimenti
- Art. 17 - Processo verbale dei lavori della commissione
- Art. 18 - Titoli oggetto di valutazione
- Art. 19 - Titoli di preferenza
- Art. 20 - Formazione della graduatoria
- Art. 21 - Trasferibilità dell'autorizzazione

CAPO III - ESERCIZIO DEL SERVIZIO CON AUTOVETTURA

- Art. 22 - Caratteristiche delle autovetture
- Art. 23 - Contrassegni per le autovetture
- Art. 24 - Inizio e sospensione del servizio con autovettura
- Art. 25 - Acquisizione del servizio
- Art. 26 - Collaborazione alla guida
- Art. 27 - Interruzione del trasporto
- Art. 28 - Trasporto persone diversamente abili
- Art. 29 - Tariffe per il noleggio svolto con autovettura
- Art. 30 - Contachilometri
- Art. 31 - Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture

TITOLO III - IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

CAPO I - VALIDITA' E VERIFICA

- Art. 32 - Validità dell'autorizzazione e verifiche periodiche
- Art. 33 - Sospensione dell'autorizzazione
- Art. 34 - Revoca dell'autorizzazione
- Art. 35 - Decadenza dell'autorizzazione

CAPO II - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 36- Comportamento del noleggiatore durante il servizio

CAPO III - VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI

Art. 37 - Addetti alla vigilanza

Art. 38 - Sanzioni amministrative

Art. 39 - Responsabilità nell'esercizio del servizio

Art. 40 - Reclami sul servizio

Art. 41 - Rinuncia all'autorizzazione

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42- Abrogazione delle disposizioni precedenti

Art. 43 - Ruolo conducenti

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi generali

1. Tutte quelle attività che si esplicano mediante il noleggio di un veicolo con conducente e mirano a soddisfare le esigenze di trasferimento di persone, determinando una prestazione di trasporto di terzi, con relativo pagamento di un corrispettivo, necessitano di autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'Amministrazione comunale e sono soggetti alle norme del presente regolamento e agli eventuali provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto della normativa vigente.
2. Sono esclusi dalle norme del presente regolamento, l'esercizio del servizio di taxi ed il trasporto pubblico di linea.

Art. 2 Definizione dei servizi

1. Il servizio di noleggio con conducente può essere svolto con veicoli, definiti autovetture, aventi un massimo di nove posti compresi il guidatore.
2. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e che viene effettuato su itinerari stabiliti di volta in volta, senza limiti di tempo o di percorso, e senza caratteristiche di continuità o periodicità.

Art. 3 Disciplina dei servizi

1. Il servizio di cui all'art. 2 è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. Quanto non previsto nel presente regolamento rimane disciplinato dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Molise, dagli usi e dalle consuetudini.

Art. 4 Figure giuridiche di gestione

1. I titolari di autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla Legge 8.8.85 n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati in tutte le forme previste dal Codice civile, che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente.

Art. 5 Condizioni d'esercizio

1. E' vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi.
2. Per ogni titolare di autorizzazione all'esercizio del noleggio con conducente di autovetture è consentito il cumulo di più autorizzazioni;
3. Ogni autorizzazione, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs 30.4.92 n. 285, consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione. Gli stessi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purchè regolarmente iscritti al ruolo di cui all'art. 6, co. 1 della L. n. 21 del 15.1.92.

Art. 6 Servizio sostitutivo o integrativo del trasporto di linea

1. I veicoli in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea, nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 7 Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. Le richieste individuali e/o collettive di trasferimento vengono avanzate presso la sede o la rimessa del noleggiatore.

3. Ai noleggiatori provenienti da altri Comuni o da Stati della Comunità Europea è consentita, per reciprocità, l'acquisizione di servizi nel territorio comunale.

TITOLO II IL NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

CAPO I - LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE CON AUTOVETTURA

Art. 8 Requisiti per l'esercizio della professione e dell'attività

1. L'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge, in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
- b) iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della Legge 15.1.92 n. 21 istituito presso la Camera di Commercio;

2. L'esercizio dell'attività è subordinato inoltre al rilascio dell'autorizzazione Comunale, che avviene nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) avere ottenuto il trasferimento per atto fra vivi o mortis causa di una autorizzazione;
- b) essere in possesso dei requisiti elencati al precedente punto 1;
- c) avere la disponibilità di una rimessa, su area privata anche scoperta, ubicata nel territorio del Comune di Pozzilli, idonea allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;
- d) essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio.

CAPO II - L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PER AUTOVETTURA

Art. 9 Numero delle autorizzazioni per autovetture

1. Per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura l'amministrazione comunale, con atto della Giunta, in conformità della normativa vigente, stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare.

Art. 10 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni disponibili vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli, ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 8.

2. Le domande degli aspiranti saranno esaminate dalla Commissione di concorso, nominata con le modalità di cui all'art. 13.

4. Il bando di concorso è indetto entro 180 giorni dalla data di esecutività del provvedimento che dispone l'aumento dell'organico numerico delle autorizzazioni o entro il termine di novanta giorni dalla restituzione o dalla revoca, per qualsiasi motivo, di una o più autorizzazioni.

Art. 11 Contenuto del bando di concorso

1. I contenuti obbligatori minimi del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- b) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- c) requisiti generali e professionali richiesti per la partecipazione al concorso;
- d) elencazione dei titoli di preferenza da considerarsi in caso di parità di punteggio nella graduatoria finale di assegnazione;
- e) indicazione dei criteri di valutazione degli stessi titoli;
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
- g) termini entro i quali deve essere convocata la prima volta la commissione di concorso.

Art. 12 Pubblicità del bando di concorso

1) Al bando di concorso pubblico è data pubblicità adeguata, tale da consentire un'utile cognizione ed effettiva partecipazione a quanti possano avervi interesse.

2) In ogni caso, la pubblicità del bando concorsuale, ai fini di cui sopra, è effettuata, con riguardo al migliore contemperamento delle esigenze e principi di trasparenza ed economicità dell'azione

amministrativa, mediante pubblicazione dello stesso, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise;

- 3) Il bando è altresì pubblicato integralmente, mediante affissione, all'albo pretorio del Comune per tutto il periodo di tempo prescritto per la presentazione delle domande;
- 6) Nell'ambito delle forme di pubblicazione del bando per estratto è fornita indicazione del luogo e delle modalità con le quali i candidati potranno prendere visione ed ottenere copia gratuita dell'avviso stesso in versione integrale presso l'Ufficio Amm.vo.

Art. 13 Commissione di concorso

- 1) Per l'espletamento del concorso, l'Amministrazione Comunale nomina, entro il termine finale per la presentazione delle domande, con determinazione del Responsabile del Servizio competente in materia, un'apposita Commissione di concorso.
- 2) La Commissione è composta:
 - a) dal Presidente, nella persona del responsabile del servizio interessato o in assenza di un suo delegato;
 - b) da n. 1 istruttore di vigilanza della Polizia Municipale del Comune;
 - c) da n. 1 esperto di provata competenza con riguardo alle materie oggetto del concorso, scelto fra dipendenti di pubbliche amministrazioni.
- 3) Non possono far parte delle commissioni esaminatrici i componenti dell'organo di direzione politica del Comune, coloro che ricoprono cariche politiche o siano rappresentanti di ordini professionali.
- 4) Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal Segretario Comunale o da un dipendente di ruolo non inferiore alla categoria C.

Art. 14 Casi di incompatibilità

1. Non possono far parte della commissione esaminatrice coloro in relazione ai quali sussista un vincolo di matrimonio, di convivenza, ovvero un vincolo di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con altro componente della commissione o con alcuno dei candidati ammessi al concorso.
2. La verifica circa la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, come sopra rappresentate, è operata all'atto dell'insediamento della commissione esaminatrice, preliminarmente all'inizio dei lavori, mediante sottoscrizione, ad opera di ciascuno dei membri, di apposita dichiarazione.

Art. 15 Norme di funzionamento

1. I componenti la commissione ed il segretario della stessa sono tenuti ad osservare il segreto ed il più stretto riserbo sulle operazioni svolte in seno alla medesima, nonché sui criteri e sulle determinazioni adottate.
2. Il presidente della commissione ha il compito di dirigerne e coordinarne l'attività, nonché di intrattenere i rapporti con l'amministrazione e con i candidati per quanto attiene le comunicazioni ufficiali relative al concorso.
3. Tutti i componenti della commissione sono posti sullo stesso piano funzionale, con identici poteri e facoltà, fatto salvo quanto specificato al precedente comma.
4. Il Segretario della commissione ha la responsabilità della custodia degli atti, documenti ed elaborati inerenti alla procedura concorsuale, conformemente alle indicazioni rese dal presidente, nonché della redazione dei verbali attestanti le operazioni svolte.

Art. 16 Insediamento della commissione e ordine degli adempimenti

1. La Commissione giudicatrice si insedia in data e luogo determinati dal Presidente, previa idonea comunicazione trasmessa a ciascun membro.
2. La Commissione osserva, di norma, il seguente ordine dei lavori di competenza:
 - a. verifica dell'insussistenza di cause generali e speciali d'incompatibilità fra i componenti la commissione, con produzione di apposita dichiarazione in tal senso;
 - b. acquisizione dell'elenco dei candidati ammessi e sottoscrizione di apposita dichiarazione d'insussistenza di cause d'incompatibilità tra i componenti la commissione ed i concorrenti ammessi;
 - c. presa visione dell'atto di indizione concorsuale e del relativo bando, nonché del sistema normativo e disciplinatorio di riferimento;
 - d. determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli di preferenza;
 - e. eventuale valutazione dei titoli di preferenza prodotti dai candidati con attribuzione del relativo punteggio;
 - f. formulazione della graduatoria finale di merito.

Art. 17 Processo verbale dei lavori della commissione

1. Di tutte le operazioni assoltte e delle determinazioni assunte dalla commissione giudicatrice, è redatto a cura e sotto la responsabilità del segretario, distintamente per ciascuna seduta, apposito processo verbale, sottoscritto in ogni pagina da tutti i componenti della commissione e dal segretario stesso.

Art. 18 Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio da noleggio, la Commissione di cui all'art. 13 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

a) laurea: **punti 5**

b) diploma di maturità: **punti 3.**

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

Art. 19 Titoli di preferenza

1. A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che è in possesso dei seguenti titoli:

a) aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi, ovvero essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo **punti 4;**

b) essere in possesso di altra licenza di noleggio con conducente, dello stesso Comune da almeno due anni **punti 3;**

c) essere associati (per i servizi di noleggio con conducente) in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese purchè esercenti **punti 2;**

d) avere la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone diversamente abili **punti 1.**

3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più anziano di età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 20 Formazione della graduatoria

La commissione procede alla formazione della graduatoria;

Qualora nella graduatoria finale di assegnazione delle autorizzazioni risulti una situazione di parità verranno valutati i titoli di preferenza di cui all'art. 19 del presente regolamento.

La graduatoria del concorso è unica.

Il responsabile della struttura competente in materia, con propria determinazione provvede all'approvazione delle operazioni, sulla base dei verbali trasmessi dalla commissione. Qualora non venga riscontrato alcun elemento di illegittimità, approva la graduatoria degli idonei e dispone l'assegnazione delle autorizzazioni.

La graduatoria è pubblicata all'albo pretorio per un periodo di quindici giorni consecutivi.

La graduatoria ha validità un anno. I posti che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 21 Trasferibilità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione d'esercizio è consentito, per atto tra vivi, su richiesta del titolare e a condizione che il cedente, come persona fisica intestataria dell'autorizzazione, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti::

a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;

b) aver compiuto i sessanta anni;

c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

3. Il titolare dell'autorizzazione presenta contestualmente alla richiesta di trasferimento, nel caso di inabilità permanente, certificazione rilasciata dalla competente commissione medica, mentre nel caso di inidoneità al servizio, certificazione rilasciata da un medico convenzionato con l'Azienda Sanitaria Locale o da un medico legale.

4. Nel caso di ritiro definitivo della patente di guida del titolare, lo stesso deve produrre contestualmente alla richiesta di trasferimento, copia dell'atto che dispone il ritiro definitivo del documento.

5. Il trasferimento "mortis causa" dell'autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente con autovettura è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione e dell'attività, oppure a favore di un terzo designato in accordo tra gli eredi, nel termine perentorio di due anni, e purché in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione e dell'attività. Durante il periodo che precede il trasferimento dell'autorizzazione mortis causa il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un dipendente in possesso dei requisiti previsti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso. Qualora col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persona priva dell'idoneità professionale o a minore di età, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo per la durata di due anni, oppure fino al raggiungimento della maggiore età del minore.
6. Il responsabile del servizio competente dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente alla presentazione della domanda all'ufficio competente ed al verificarsi delle seguenti condizioni:
- a. il contratto di cessione deve essere registrato e una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b. la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso l'ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede o dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione.
 - c. Il cessionario o l'erede deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione e dell'attività di noleggiatore.
7. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione per il servizio di noleggio con autovettura, deve attendere cinque anni, prima di concorrere all'assegnazione di una nuova autorizzazione da parte dello stesso o da altro Comune, oppure prima di ottenere una nuova autorizzazione per trasferimento per atto fra vivi.

Capo III L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO CON AUTOVETTURA

Art. 22 Caratteristiche delle autovetture

1. Il servizio è esercitato con veicoli aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.
2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio dovranno essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap.
3. In caso di sostituzione dell'autovettura, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso. L'ufficio competente rilascia apposito nulla-osta per le relative operazioni di immatricolazione.
4. In tali ipotesi, sull'autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art. 23 Contrassegni per le autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo recante le seguenti scritte:
 - " N.C.C. "(NOLEGGIO CON CONDUCENTE)
 - "Comune di Pozzilli " e lo stemma dello stesso.
2. I suddetti veicoli devono essere altresì dotati di una targhetta inamovibile, di materiale rigido metallico, posizionata nella parte posteriore della carrozzeria del veicolo, vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte:
 - sulla parte superiore, la scritta "Comune di Pozzilli." e nella parte inferiore, "N.N.C." ed il numero d'ordine corrispondente al numero dell'autorizzazione.
3. I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere procurati dal titolare dell'autorizzazione e posizionati in modo da risultare ben visibili.
4. Sui suddetti veicoli è vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie.

Art. 24 Inizio e sospensione del servizio con autovettura

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio o dalla voltura dell'autorizzazione.
2. Qualora il titolare per gravi e comprovati motivi di salute, insorti al momento del rilascio dell'autorizzazione o immediatamente prima, oppure per mancata disponibilità del mezzo per cause a lui non imputabili, non possa iniziare l'attività entro i 90 giorni previsti, potrà ottenere solo una proroga di ulteriori 90 giorni.

Art. 25 Acquisizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o la sede del vettore. La rimessa deve essere situata all'interno del territorio comunale su area privata.
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

Art. 26 Collaborazione alla guida

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti previsti per la professione.
2. Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di familiari deve preventivamente comunicare al Comune, i nominativi e le generalità complete dei collaboratori, corredati dei documenti necessari.
3. Il titolare dell'autorizzazione ha il compito di accertare che i propri collaboratori siano a conoscenza della normativa del settore.

Art. 27 Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 28 Trasporto persone portatrici di diversamente abili

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa dal mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozine pieghevoli, stampelle etc.), occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.
2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap deve essere effettuato gratuitamente.

Art. 29 Tariffe per il noleggio svolto con autovettura

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dall'apposito Decreto del Ministero dei Trasporti vigente, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno, presso l'ufficio comunale competente.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.

Art. 30 Contachilometri

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all'utente.

Art. 31 Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture

1. Per la sostituzione di autovetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio per almeno quindici giorni continuativi, su richiesta degli interessati, l'Amministrazione comunale può autorizzare la sostituzione temporanea ed eccezionale dei suddetti veicoli, alle seguenti condizioni:

- a) la locazione è consentita solo tra le ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti;
 - b) il veicolo locato e quello sostituito possiedano caratteristiche analoghe;
 - c) il periodo della locazione non ecceda il tempo necessario per la riparazione e comunque non superi un periodo complessivo massimo di 30 giorni nell'arco dell'anno;
 - d) sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione; in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia di furto presentata presso le competenti autorità;
 - e) sia consegnata al Comune l'autorizzazione di ncc del veicolo sostituito per l'intero periodo della sostituzione.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività con vettura sostitutiva deve contenere il numero di targa del veicolo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

TITOLO III IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CODUCENTE

Capo I VALIDITA' E VERIFICA

Art. 32 Validità dell'autorizzazione e verifiche periodiche

1. Le autorizzazioni di noleggio autovettura con conducente hanno validità illimitata.

Art. 33 Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio può essere sospesa dal Responsabile del servizio comunale, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a novanta giorni nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- e) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- f) prestazioni del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti.

Art. 34 Revoca dell'autorizzazione

1. Il responsabile del servizio competente dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa personale, di autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con licenze per il servizio di taxi secondo quanto previsto dall'art. 5, comma primo;
- b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio della professione di noleggiatore;
- c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste all'art. 21 e, per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio.

2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 35 Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del servizio competente, dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 24. (Per mancato inizio del servizio si intendono anche gli inadempimenti agli obblighi di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane (art. 31 L. n. 433/85) o al registro delle Imprese (art. 2188 e segg. del codice civile).

2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Capo II NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 36 Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio;
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) prestare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore;
- f) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
- g) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento;
- i) tenere a bordo l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività.

2. E' fatto divieto di:

- a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità alle normative vigenti, nonché da disposizioni fissate dall'Amministrazione Comunale.

3. Restano a carico del titolare dell'autorizzazione e dei conducenti dei mezzi le responsabilità penali di carattere penale, amministrative e civili agli stessi imputabili a norma di legge.

Capo III VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI

Art. 37 Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata principalmente alla Polizia Municipale di Pozzilli e agli ufficiali e agenti di polizia di cui al D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 38 Sanzioni amministrative

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, sono punite nel seguente modo:

- a) con sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- b) con sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

2. La sanzione amministrativa accessoria si applica anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta prevista dalla normativa vigente.

3. Per le modalità di pagamento, inoltro degli scritti difensivi ed ogni altra procedura, si applica la L. 24.11.1981, n. 689.

Art. 39 Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dallo svolgimento del servizio sono imputabili unicamente al titolare dell'autorizzazione o al collaboratore familiare.

Art. 40 Reclami sul servizio

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale, il quale procede agli accertamenti del caso in collaborazione con la Polizia municipale, per l'adozione delle eventuali sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

Art. 41 Rinuncia all'autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intendano rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al Comune.

**TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 42 Abrogazione delle disposizioni precedenti

1. Il presente regolamento abroga tutte le norme contenute nel precedente "Regolamento per il servizio di autonoleggio di autovetture con conducente" concernenti la disciplina del servizio di noleggio con conducente.

Art. 43 Ruolo conducenti

I residenti della Regione Molise sono esonerati, fino alla istituzione del ruolo dei conducenti di cui all'art. 6, co. 1 della L. 21/92, in quanto lo stesso non è mai stato istituito, giusta nota della Regione prot. n. 10665 del 15.11.06 acquisita al ns. prot. n. 9978 del 16.11.06.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, nella sede del

Comune, oggi 04 OTT. 2007 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 04 OTT. 2007

Dalla Residenza Municipale, addì 04 OTT. 2007



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

P
F

C

a

v
C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
1
1

re

d